

- 2) Se, quand'anche la questione sub 1) venisse risolta in senso affermativo e la Corte di giustizia dell'Unione europea ritenesse che nella specie si tratta di una condizione di impiego compresa tra quelle contemplate dalla clausola 4.1 dell'Accordo quadro, la disparità retributiva qui in discussione sia giustificata da ragioni oggettive.

⁽¹⁾ Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 1999, L 175, pag. 43).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 29 maggio 2017 — Marle Participations SARL/Ministère de l'Économie et des Finances

(Causa C-320/17)

(2017/C 269/14)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Marle Participations SARL

Convenuto: Ministère de l'Économie et des Finances

Questione pregiudiziale

la Corte di giustizia dell'Unione europea è chiamata a pronunciarsi sulla questione se, ed eventualmente a quali condizioni, la locazione di un immobile da parte di una società holding ad una controllata configuri un'interferenza diretta o indiretta nella gestione di quest'ultima avente l'effetto di conferire all'acquisto e alla detenzione di partecipazioni in detta controllata il carattere di attività economiche ai sensi della direttiva del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven kasatsionen sad (Bulgaria) il 6 giugno 2017 — Neli Valcheva/Georgios Babanarakis

(Causa C-335/17)

(2017/C 269/15)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven kasatsionen sad

Parti

Ricorrente: Neli Valcheva

Resistente: Georgios Babanarakis

Questione pregiudiziale

Se la nozione di «diritto di visita» utilizzata nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) e nell'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 2201/2003 ⁽¹⁾ del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, debba essere interpretata in modo da ricomprendervi non solo la visita del minore da parte dei genitori, bensì anche la visita da parte di altri parenti distinti dai genitori, quali i nonni.

⁽¹⁾ GU 2003, L 338, pag. 1.